

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Antonio Martone

Presentazione
della Relazione ai Presidenti delle
Camere sull'attività della Commissione

(gennaio 2007 – dicembre 2008)

Roma, 26 febbraio 2009

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Antonio Martone

Presentazione
della Relazione ai Presidenti delle
Camere sull'attività della Commissione

(gennaio 2007 – dicembre 2008)

Roma, 26 febbraio 2009

COMMISSIONE

Presidente

Antonio MARTONE

Componenti

- *Marco BALDASSARRI*
- *Giovanni DI CAGNO*
- *Tommaso Edoardo FROSINI*
- *Vincenzo LIPPOLIS*
- *Mariella MAGNANI*
- *Giovanni PITRUZZELLA*
- *Michele TIRABOSCHI*
- *Francesco TUFARELLI*

INDICE

1	Premessa	pag.	3
2	L'andamento della conflittualità	“	3
3	...nel rapporto tra scioperi nazionali e scioperi locali o aziendali	“	4
4	Gli “scioperi generali” e la disciplina applicabile	“	5
5	La “frammentazione” della rappresentanza dei lavoratori	“	7
6	Le peculiarità dello sciopero nei servizi pubblici essenziali	“	9
7	...in particolare nel trasporto aereo	“	9
8	Le criticità della disciplina vigente. Il mutamento del quadro di riferimento della vigente disciplina legislativa.	“	11
9	L'intervallo tra scioperi; la revoca; l'“effetto annuncio”	“	14
10	Osservazioni per una possibile integrazione della disciplina vigente. Lo sciopero generale	“	16
11	Il problema della rappresentatività dell'organismo proclamante lo sciopero	“	17
12	Per una limitata disciplina del <i>referendum</i> preventivo e, anche in alternativa, dello sciopero virtuale	“	19
13	Per il contenimento dell'“effetto annuncio”	“	20
14	Compiti e poteri della Commissione. L'attività di prevenzione e quella sanzionatoria	“	21
15	Le astensioni collettive al di fuori delle regole. La precettazione	“	23
16	Conclusioni	“	24

Presentazione della Relazione ai Presidenti delle Camere sull'attività della Commissione (art. 13, lett. n, legge n. 146 del 1990 e ss. mm.)
(1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008)

1. Nella relazione che, anche a nome dei componenti della Commissione, ho l'onore di presentare, si riferisce analiticamente sull'andamento della conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali, sui provvedimenti adottati dalla Commissione e sul loro esito.

Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni di carattere generale, per tentare, poi, di individuare le “criticità” della disciplina vigente e formulare, infine, alcune osservazioni in vista di un possibile intervento legislativo.

2. Anche negli ultimi due anni si è assistito a un **alto livello di conflittualità nei servizi pubblici essenziali**, caratterizzato dal frequente ricorso alle proclamazioni di sciopero.

I prospetti allegati alla Relazione depongono chiaramente in tal senso, anche se va precisato che il dato complessivo, da un lato, comprende un elevato numero di proclamazioni di sciopero a livello aziendale o locale e, dall'altro, considera singolarmente anche proclamazioni effettuate da diverse organizzazioni sindacali riferite a un unico sciopero e a un'unica vertenza.

Nel corso del 2007 la Commissione ha esaminato 2017 proclamazioni di sciopero, intervenendo in 620 casi in via preventiva, per segnalare la violazione della disciplina vigente.

Ai provvedimenti preventivi della Commissione sono seguiti 136 differimenti e 407 revoche.

I dati relativi all' **anno successivo** sono tendenzialmente uniformi: le proclamazioni sono salite a **2195**, gli interventi della Commissione sono stati 567 ed hanno dato luogo a 397 revoche e 194 differimenti.

Numerose, infine, e non sempre comunicate alla Commissione, sono le **revoche decise spontaneamente dalle organizzazioni sindacali**.

3. Se si pongono, poi, a raffronto i dati degli scioperi di rilevanza nazionale con quelli relativi ad ambiti più limitati, si può osservare come **alcuni settori**, probabilmente in relazione alla variabile situazione dei rinnovi contrattuali, siano stati **caratterizzati da una rilevante conflittualità territoriale o aziendale**.

Il caso più evidente è quello del **trasporto pubblico locale**, dove, nel corso del 2007, delle 346 proclamazioni, soltanto una ha riguardato lo sciopero a livello nazionale; nell'anno successivo le proclamazioni di scioperi a tale livello sono state, invece, 8 delle 413 in totale.

Questo dato può trovare spiegazione, da un lato, nell'elevato numero di aziende che operano nel settore (superiore alle mille unità) e, dall'altro, nell'emersione del problema del rinnovo del contratto collettivo nazionale a partire dal 2008.

Il trasporto ferroviario e il trasporto aereo, invece, sono stati caratterizzati da un più frequente ricorso agli scioperi di rilevanza nazionale: questo dato, però, risente della particolare configurazione, in questi settori, dei bacini d'utenza ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione delle regole sugli intervalli, per cui si attribuisce, in ogni caso, rilevanza nazionale a scioperi idonei, per la loro collocazione, a provocare effetti sulla funzionalità del servizio pubblico nel suo insieme.

Si deve, altresì, considerare che il settore del trasporto ferroviario è stato interessato da una serie di scioperi nazionali indetti da un gruppo di

rappresentanti per la sicurezza, di incerta configurazione e rappresentatività nell'ambito del settore.

Si tratta, comunque, di dati che rispecchiano **realità molto articolate e che possono essere valutati soltanto alla luce delle analitiche considerazioni svolte nella Relazione.**

4. Nel corso del 2007 e del 2008 si è assistito, diversamente che in passato, al **reiterato ricorso a “scioperi generali”**.

In particolare, sono state così qualificate dagli organismi proclamanti l'astensione collettiva di tutte le categorie dei lavoratori pubblici e privati e quella analoga limitata, però, a un ridotto ambito territoriale (generalmente regione o provincia), nonché le astensioni collettive relative a grandi comparti (ad esempio il pubblico impiego) o settori tra di loro affini (come nel caso dello sciopero generale dei trasporti).

La Commissione ha così avuto occasione di verificare la validità e idoneità della delibera interpretativa adottata nel settembre del 2003.

Con tale delibera la Commissione, in primo luogo, ha preso atto che lo sciopero generale non era espressamente contemplato, non solo negli accordi e nelle regolamentazioni provvisorie, ma anche nella legge (se si esclude la previsione dell'esonero dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata nel caso di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale).

Sulla base di questa premessa **ha ritenuto, però, doveroso, in considerazione della tipicità dello sciopero generale nella storia e nella prassi del movimento sindacale, verificare la compatibilità delle peculiarità di tale astensione con la disciplina legislativa e quella dei singoli settori.**

Si è pervenuti, così, a **escludere l'obbligo del preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione,** considerando le ragioni che generalmente determinano il ricorso a tale forma

di sciopero, **nonché l'applicazione del limite della durata massima** della prima azione di sciopero, del resto variamente determinata dalle discipline di settore.

Allo stesso fine, è stata anche **attenuata la rigidità della regola che impone un intervallo minimo** tra due astensioni collettive interessanti lo stesso servizio e bacino d'utenza, prevedendo la valutazione del possibile impatto dello sciopero di minore rilevanza.

La Commissione, **nella bozza di delibera** sulla quale chiedere osservazioni alle parti sociali, aveva anche previsto la possibilità di **limitare l'applicazione** della più snella disciplina **ai soli scioperi generali proclamati da organismi sindacali tendenzialmente presenti in tutte le categorie del lavoro pubblico e privato.**

La forte e, per alcuni aspetti, imprevedibile reazione anche da parte delle Confederazioni comparativamente più rappresentative, ha indotto la Commissione a non introdurre tale limite soggettivo.

Se si prescinde, peraltro, da tale problema, si può dire che, **nella sua concreta applicazione**, la delibera in tema di sciopero generale ha dato **risultati positivi** e prova ne è che **anche le organizzazioni sindacali**, in occasione delle successive proclamazioni, **si sono richiamate a detta delibera** e si sono generalmente adeguate alle indicazioni formulate dalla Commissione.

E' stata in tal modo superata la iniziale contrarietà da parte delle organizzazioni sindacali che, sul presupposto che allo sciopero generale non dovesse essere applicata alcuna regola, in primo luogo per quanto riguarda il rispetto dell'intervallo minimo tra astensioni interessanti il medesimo settore, le aveva indotte a impugnare, davanti al TAR, il provvedimento sanzionatorio adottato nel febbraio 2005 dalla Commissione per la effettuazione, a distanza di soli tre giorni, di due scioperi interessanti il

trasporto pubblico locale, nonché tutti gli atti presupposti e, quindi, anche la delibera più volte richiamata.

I lunghi tempi della giustizia hanno fatto sì che l'esame del ricorso sia stato solo di recente fissato per l'udienza del 20 maggio 2009.

Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla possibile questione di giurisdizione in relazione all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato, è auspicabile che, quanto meno con riferimento alla detta regolamentazione, le Confederazioni riflettano attentamente.

Rimane, comunque, **allo stato, irrisolto**, per quanto riguarda lo sciopero generale, **il problema di possibili limiti soggettivi alla proclamazione** di tale forma di sciopero o, comunque, di uno sciopero che possa giovare di una più adeguata disciplina.

Non è un caso che, nel corso degli ultimi due anni, **se si esclude lo sciopero proclamato dalla Cgil nel dicembre 2008, le altre tredici proclamazioni di scioperi generali nazionali, sono state il frutto di iniziative di organizzazioni sindacali autonome**, spesso prive di effettiva rappresentatività in importanti settori del lavoro pubblico o privato; mentre un maggiore equilibrio si riscontra per quanto riguarda le 17 proclamazioni degli "scioperi generali" del pubblico impiego e le 32 proclamazioni riguardanti ambiti provinciali o regionali.

5. Quanto ora osservato è, del resto, conseguenza della **eccessiva frammentazione della rappresentanza** dei lavoratori che ha caratterizzato le relazioni sindacali soprattutto in questi ultimi anni e, in primo luogo, nel settore dei trasporti.

Ne è derivata una situazione nella quale la **proclamazione dello sciopero** si è spesso rivelata **strumento di concorrenza** tra le diverse organizzazioni sindacali.

Ed è questa una delle ragioni che spiegano l'impressionante numero delle proclamazioni di sciopero risultante dalle tabelle allegate alla presente relazione che sicuramente non ha situazioni uguali negli altri Paesi dell'Unione Europea.

A determinare il fenomeno ora denunciato ha anche concorso **l'articolazione del processo produttivo del servizio pubblico** essenziale, attraverso l'affidamento al di fuori dell'azienda di importanti segmenti del detto procedimento.

Ne è derivata, infatti, una **corrispondente articolazione delle rappresentanze dei lavoratori**, spesso anche favorita dall'indispensabilità delle prestazioni strumentali ai fini dell'erogazione del servizio pubblico.

E' questo il caso, ad esempio, **del trasporto aereo**; una notevole incidenza sul servizio può derivare, infatti, non soltanto da uno sciopero di poche decine di controllori di volo, ma anche da quello degli addetti ai controlli di sicurezza e di altro personale di terra.

L'articolazione del processo produttivo caratterizza anche altri settori e, in primo luogo, quello dell'igiene ambientale, pulizie e multi servizi che, nel periodo in oggetto, è stato interessato da una pluralità di scioperi aziendali e, in sintesi, da una diffusa microconflittualità.

Premesso che, attesa la loro diretta strumentalità, anche a tali attività, si applica la legge, la Commissione ha dovuto affrontare il delicato problema della sanzionabilità di scioperi, proclamati in violazione della disciplina, quando l'astensione dal lavoro era stata conseguenza del ritardo, a volte anche di numerosi mesi, nel pagamento delle retribuzioni.

Questa situazione si è verificata frequentemente in quanto le attività sono prestate generalmente in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con enti pubblici, con la conseguenza che i frequenti ritardi nel pagamento del corrispettivo si riflettono sul corrispondente ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

La Commissione, pertanto, si è trovata spesso di fronte a ipotesi di astensioni collettive irregolari a seguito di **iniziative tollerate, se non condivise, dallo stesso datore di lavoro e volte a sollecitare l'intervento della pubblica autorità** per ottenere il tempestivo pagamento del corrispettivo del contratto di appalto.

6. Nel settore ora esaminato, in definitiva, si manifesta in forma particolarmente significativa quella che è **una delle principali caratteristiche dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Premesso che il costo del servizio pubblico, nella generalità dei casi, è compensato soltanto in parte dal prezzo pagato dai cittadini, è ben evidente che lo sciopero - come invece avviene nel settore privato e, in primo luogo, della produzione industriale - **mira non tanto a premere sul datore di lavoro, quanto piuttosto, creando notevole disagio ai cittadini, sugli enti pubblici** (Stato, regioni, province e comuni) che, in vario modo, concorrono alla copertura della relativa spesa.

E **analoga situazione** si presenta **quando l'azienda erogatrice è caratterizzata da una maggioranza azionaria in mano pubblica.**

E' questo un fenomeno che caratterizza in primo luogo il settore dei trasporti, con la conseguenza che spesso gli scioperi sono proclamati col solo fine di indurre l'ente pubblico a erogare le somme necessarie alle coperture dei maggiori oneri implicati dalle piattaforme contrattuali.

Ciò accade, periodicamente, in coincidenza dei rinnovi dei contratti nel settore del trasporto pubblico locale e questa situazione ha caratterizzato la lunga vicenda che ha coinvolto l'Alitalia, in quanto società a prevalente partecipazione pubblica.

7. Desidero soffermarmi sugli **scioperi nel settore del trasporto aereo** e, in particolare, su quelli del personale dipendente delle società del gruppo

Alitalia, non soltanto per la rilevanza che ha avuto la grave crisi attraversata dal gruppo, ma anche perché in occasione di detti scioperi sono **emerse le “anomalie” dell’esercizio del diritto di sciopero** del settore e, per alcuni aspetti, l’inadeguatezza della disciplina.

Alcuni esempi tratti dai dati trasmessi dalla Società, su richiesta della Commissione, sono particolarmente significativi.

In occasione di uno sciopero degli assistenti di volo dell’Alitalia, proclamato da una sola organizzazione sindacale per il 3 maggio 2007, sono stati, infatti, soppressi ben 356 voli, nonostante la partecipazione di soli 65 dei 1191 dipendenti previsti in turno, mentre risultavano assenti, per altri motivi e nella stessa occasione, ben 327 dipendenti.

Analogo fenomeno ha caratterizzato, poi, lo sciopero del personale navigante di cabina dell’Alitalia proclamato, per il successivo 22 ottobre, che nonostante la scarsa partecipazione, ha visto la soppressione di 240 voli.

Ma i dati più sconcertanti riguardano le conseguenze, sempre nel settore del trasporto aereo, dello sciopero “generale” di otto ore “di tutto il settore dei trasporti” proclamato per il successivo 30 novembre.

Benché l’iniziativa fosse stata delle segreterie nazionali delle organizzazioni di categoria aderenti alle Confederazioni comparativamente più rappresentative, dai dati trasmessi dalla Società Alitalia emerge che **nessun lavoratore in turno aveva aderito allo sciopero; mentre risultavano assenti per altri motivi 263 piloti sui 790 in turno e 749 assistenti di volo su 1750.**

In tale occasione sono stati, peraltro, **soppressi ben 220 voli.**

La Commissione, considerando che, nella stessa giornata, per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, i lavoratori partecipanti al detto “sciopero generale” erano stati 11273 sui 53676 previsti in turno per una percentuale pari al 21%, mentre i lavoratori assenti per altri motivi erano stati soltanto 232, non poteva che chiedere chiarimenti alla Società Alitalia.

Nella risposta del successivo 10 gennaio è stato precisato che l'azienda, *“al fine di ridurre quanto più possibile i disagi per i passeggeri”*, aveva deciso *“in fase pre-operativa di ridurre un numero di voli da effettuare”* e ciò in quanto *“era prevista un'elevata adesione del personale”*; mentre, in relazione al numero dei lavoratori assenti per altri motivi, i dati erano *“omogenei rispetto alle assenze quotidianamente registrate”*.

Non è questa la sede per commentare tale situazione che già in passato aveva caratterizzato gli scioperi dei dipendenti del Gruppo Alitalia.

Devo soltanto rilevare come, in particolare nel settore del trasporto aereo, la sola proclamazione dello sciopero, in mancanza di attendibili previsioni sul grado di partecipazione, può incidere pesantemente sul servizio indipendentemente dalla percentuale della concreta adesione da parte dei lavoratori. Questa conseguenza, poi, è ancor più ingiustificata in caso di revoca tardiva, quando cioè l'informativa all'utenza si rileva di scarsa utilità.

8. In sintesi, **dall'esame della conflittualità** che ha caratterizzato il biennio e, più in generale, gli ultimi sei anni, si possono individuare i seguenti **punti critici del sistema**.

La legge del 1990 e anche le successive modifiche introdotte nel 2000, avevano avuto come **quadro di riferimento un sistema delle relazioni sindacali incentrato sulle organizzazioni aderenti alle Confederazioni comparativamente più rappresentative**, mentre la produzione dei principali servizi pubblici essenziali era affidata, in prevalenza, a enti agenti, almeno di fatto, in situazione di monopolio.

Negli ultimi anni queste condizioni stanno subendo però **rilevanti modificazioni**.

In primo luogo, come si è già osservato, si assiste ad una **progressiva e, per certi aspetti eccessiva, frammentazione della rappresentanza sindacale** mossa, spesso, da istanze “corporative”, perché collegate in via

esclusiva e diretta con gli interessi di categorie professionali o anche di gruppi di lavoratori.

Questo fenomeno, a sua volta, è favorito dai mutamenti che intervengono per la **diffusa tendenza verso la privatizzazione e la liberalizzazione dei servizi**.

Anche attraverso la separazione tra rete di distribuzione e imprese di produzione (come è accaduto – ad esempio - nel settore dell’energia e sta accadendo in quello del trasporto ferroviario), accanto a quelle già operanti in regime di monopolio, vengono ad operare altre imprese e, sotto la spinta della concorrenza, si accentua la tendenza a decentrare singoli segmenti del processo produttivo del servizio essenziale.

Privatizzazione, concorrenza, esigenza di contenimento dei costi stanno implicando profonde trasformazioni anche nei settori del trasporto pubblico locale e del trasporto aereo.

Ed è prevedibile che, in mancanza di tempestivi interventi, possa ripetersi, nel settore del trasporto marittimo, quanto accaduto in occasione della cessione della Compagnia di bandiera.

Dalla situazione ora indicata sono derivate e possono derivare una serie di **importanti conseguenze**.

La legge del 1990 e, sia pure in misura per certi aspetti minore, quella del 2000, erano state caratterizzate da una **scelta in favore dell’affidamento, in via prioritaria, all’autonomia collettiva del compito di determinare i limiti e le modalità di esercizio del diritto di sciopero**, mentre il principale compito della Commissione avrebbe dovuto essere quello di valutare l’idoneità degli accordi e di garantirne la puntuale applicazione, colmando eventuali lacune con regolamentazioni espressamente qualificate come “provvisorie”.

A tale scelta, indubbiamente, aveva concorso il sindacalismo confederale, consapevole della rilevanza che, per assicurare l'effettività della disciplina, possono avere gli accordi e gli atti di autonomia.

Ma, in primo luogo a causa della segnalata frammentazione e della concorrente azione svolta dagli organismi autonomi, pronti a criticare quella che poteva apparire accettazione di ingiustificati limiti all'esercizio del diritto di sciopero, **la scelta del legislatore non ha trovato piena attuazione.**

Ancora oggi importanti settori dei servizi pubblici essenziali (e, in primo luogo, quello del trasporto aereo e del trasporto pubblico locale) **sono disciplinati da regolamentazioni provvisorie** e l'invito rivolto dalla Commissione alle parti sociali a cercare accordi sostitutivi è risultato vano.

Indubbiamente **la responsabilità è anche della parte datoriale**, spesso convinta, a mio avviso erroneamente, che, in sede di regolamentazione eteronoma, sia più agevole imporre limiti all'esercizio del diritto di sciopero; **ma tale atteggiamento** – che dimentica la posizione di assoluta terzietà della Commissione -, **non può, da solo, giustificare l'inerzia delle organizzazioni sindacali.**

Emblematico è il caso del trasporto aereo, dove, nonostante le ricorrenti critiche da parte dei sindacati alla disciplina vigente e il reiterato invito, da parte della Commissione, a ricercare accordi sostitutivi con la controparte o, quanto meno, anche con riferimento ad ipotesi prospettate dalla Commissione, a formulare concrete proposte, ogni sollecitazione si è rivelata inutile.

A questa situazione **la Commissione ha tentato di ovviare intensificando le audizioni con gli organismi sindacali e tenendo conto, ove possibile, in sede di interpretazione, delle esigenze prospettate**, ferma comunque la realizzazione del contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Nella stessa prospettiva, nel rispetto del principio della trasparenza e per sollecitare una sorta di “partecipazione” delle organizzazioni sindacali, la Commissione ha altresì curato l’immediata pubblicazione sul sito web di tutte le delibere adottate.

9. Le trasformazioni prima indicate hanno portato, soprattutto nel settore dei trasporti, alcuni degli **istituti della regolamentazione al punto di massima tensione**.

In primo luogo, questa situazione si è verificata per quanto riguarda l’applicazione dell’**istituto della rarefazione**.

L’esigenza di garanzia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati implica necessariamente che tra uno sciopero e l’altro, interessante lo stesso servizio essenziale, debba intercorrere un ragionevole lasso di tempo per evitare l’oggettiva compromissione della continuità del servizio pubblico; con la conseguenza che, in applicazione della **rigida regola** introdotta dal legislatore, **tra due scioperi in conflitto la prevalenza** deve essere **automaticamente attribuita a quello proclamato per primo**.

Ora è evidente che è estremamente difficile, in caso di pluralità di organismi sindacali proclamanti, rispettare il detto intervallo, soprattutto se posto in relazione con l’obbligo del preavviso e del preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento, nonché con la relativa efficacia nel tempo delle medesime.

Gli inconvenienti che ne derivano sono poi accentuati dalla circostanza che gli accordi in materia prevedono in molti casi che la proclamazione di uno sciopero interessante lo stesso settore, anche da parte di una diversa organizzazione sindacale, possa essere effettuata soltanto dopo l’effettuazione di quello proclamato in precedenza.

In questa situazione, inoltre, finiscono con essere **favoriti gli organismi di minori dimensioni** e che possono più agevolmente vincere la

gara, **in questa sorta di “gioco dell’oca”**, occupando, per primi, le “caselle libere del calendario”.

Va poi considerato che la frequente violazione della regola della rarefazione è conseguenza anche di una **tendenza delle organizzazioni sindacali “minori” a proclamare lo sciopero** anche quando si è consapevoli della violazione della regola in esame, **con la riserva di revocarlo** a seguito della indicazione della irregolarità da parte della Commissione.

Non è raro, infatti, il caso che la dichiarazione dello stato di agitazione in vista della proclamazione dello sciopero sia attuata per ottenere, in sede di procedura di conciliazione, l’obbligatoria convocazione dalla controparte anche come momento di riconoscimento della propria legittimazione negoziale.

Inoltre, **la disciplina legislativa vigente**, nel caso di indicazione della irregolarità da parte della Commissione (che è inevitabile in caso di violazione della regola della rarefazione), **consente la revoca dello sciopero anche nella immediatezza della data prevista per la sua effettuazione**; ed è questa una soluzione che in alcuni casi può essere auspicata per sottrarsi, oltretutto, ad una verifica delle effettiva rappresentatività in base al grado di partecipazione dei lavoratori allo sciopero medesimo.

Va, inoltre, considerato che, **in relazione a proclamazioni di sciopero conformi alla disciplina, la mancanza di elementi certi per prevedere il grado di partecipazione dei lavoratori, può imporre alle aziende, se si prescinde dalle prestazioni minime, di sopprimere gran parte del servizio.**

Dal complesso degli elementi ora indicati deriva che **l’utente può trovarsi di fronte ad una molteplicità di proclamazioni di sciopero che impedisce di programmare l’utilizzo del servizio essenziale**, indipendentemente dalla effettiva attuazione dell’astensione collettiva e dalla percentuale di partecipazione dei lavoratori (esigenza questa – giova

ribadirlo - particolarmente avvertita nei settori del trasporto, in primo luogo di quello aereo, ma che, sotto altro aspetto, si presenta anche in altri settori, come quello della sanità o della scuola).

Si è cioè in presenza dell'**effetto annuncio** più volte denunciato e che determina una lesione dei diritti della persona del tutto ingiustificata e alla quale non corrisponde spesso alcuna riduzione della retribuzione; ne può conseguire nell'opinione pubblica un atteggiamento di ostilità anche nei confronti di iniziative di sciopero proclamate e attuate nel rispetto delle regole.

10. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte e in vista di possibili interventi legislativi di integrazione della disciplina vigente, possono formularsi alcune **osservazioni tenendo anche conto delle “linee guida” per la “riforma” della legge n. 146 del 1990 e le sue successive modifiche**, approvate dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2008.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge, appare opportuno chiarire come debbano esservi **incluse tutte le attività direttamente strumentali alla prestazione del servizio pubblico essenziale**.

La Commissione di garanzia è già pervenuta a tale risultato in via interpretativa, con riferimento a importanti settori, ma un chiarimento in sede legislativa, **eventualmente limitando l'applicazione della disciplina alle attività strumentali necessarie per garantire le prestazioni** individuate come **indispensabili**, peraltro, è auspicabile per evitare il contenzioso sul punto.

Egualemente appare opportuno **disciplinare espressamente**, ovviamente per quanto attiene alla sua incidenza sui servizi pubblici essenziali, **lo sciopero generale** nelle varie forme prima individuate, **prevedendo**, in sede legislativa, la possibilità di operare **una verifica della**

compatibilità delle peculiarità di tale iniziativa sindacale con le discipline dei singoli settori, per individuare quali previsioni non siano applicabili.

E', questa, un'esigenza che riguarda sia lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato sia, anche se in misura inferiore, quello limitato ad un determinato ambito territoriale.

Ferma la facoltà di proclamare “scioperi generali” da parte di ogni organizzazione operante nei settori interessati, la possibilità dell'applicazione di una disciplina meno rigorosa di quella generalmente prevista per gli scioperi di settore, pone il problema della individuazione dei soggetti legittimati a proclamare le corrispondenti forme di sciopero.

11 Questo problema, che del resto può porsi anche per altre forme di sciopero, è connesso, peraltro, con la più generale questione della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Una valutazione della platea dei soggetti per conto e nell'interesse dei quali lo sciopero è proclamato appare opportuna, infatti, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, **perché** una verifica della rappresentatività dell'organizzazione sindacale proclamante **può consentire il rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità tra i limiti all'esercizio del diritto di sciopero e il sacrificio dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.**

Inoltre, la detta verifica può **anche valere per risolvere eventuali conflitti tra scioperi proclamati da diversi soggetti sindacali, nonché per graduare la disciplina applicabile.**

Ma il problema dell'individuazione dei soggetti rappresentati effettivamente dall'organizzazione sindacale al momento della proclamazione dello sciopero, **costituisce un aspetto del generale**

problema della rappresentanza e rappresentatività sindacale nel settore privato, che ancora oggi pone l'alternativa tra una soluzione legislativa, che tenga anche conto di quella vigente per il pubblico impiego, e l'affidamento della sua soluzione all'autonomia negoziale delle parti.

Non è compito di chi parla operare delle scelte sul punto.

Si può, peraltro, **prospettare che, eventualmente in via sperimentale e evidentemente soltanto con riferimento alla proclamazione di scioperi e alla conseguente disciplina applicabile, la Commissione possa operare una valutazione della rappresentatività in applicazione di criteri elaborati dalle stesse parti sociali, oltre che sulla base dei dati relativi a precedenti iniziative e proclamazioni di sciopero.**

Questa soluzione non è estranea all'esperienza sindacale.

Già nel Patto dei Trasporti del 23 dicembre 1998 era, infatti, prevista la non applicabilità della regola dell'intervallo minimo in caso di sciopero proclamato da più organizzazioni sindacali rappresentanti (in base alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e ai voti ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie) “la maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo di riferimento”.

L'accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali sottoscritto il 22 gennaio di quest'anno, inoltre, non solo prevede, in linea generale, la definizione delle modalità per garantire l'effettività del periodo di “tregua sindacale”, ma affida espressamente a successivi accordi la definizione di “nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva”; tali regole, inoltre, “possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita”.

La piena operatività dell'accordo ora richiamato sarebbe stata indubbiamente favorita dall'adesione della Confederazione che ha rifiutato la sottoscrizione; in ogni caso vale l'auspicio che ciò possa comunque avvenire.

Ritengo, peraltro, che ai fini che interessano in questa sede, si possa comunque **tenere distinta la più ampia questione della rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, da quella dell'accertamento del grado di rappresentatività dell'organizzazione proclamante lo sciopero**, soprattutto se, come qui proposto, il **detto accertamento non sarebbe condizione per la proclamazione dello sciopero, ma per l'applicazione di una più snella disciplina**, restando fermo, per il resto, che l'organizzazione sindacale che comunque rappresenta, quale che sia la percentuale, i lavoratori di un settore non può proclamare astensioni collettive riguardanti altre e diverse categorie.

12. **Una riforma legislativa** nel senso ora indicato, risolvendosi in uno stimolo verso una convergenza delle iniziative sindacali, **potrebbe favorire**, in primo luogo, **l'auspicata semplificazione delle relazioni sindacali** attenuando la frammentazione oggi esistente,.

L'articolazione delle discipline – in ipotesi in relazione ai singoli settori oltre che con riferimento alla rappresentatività dell'organismo proclamante – creerebbe, inoltre, le condizioni per superare il rigido formalismo tante volte denunciato anche dalle organizzazioni sindacali e consentire, entro i limiti della ragionevolezza, l'introduzione di misure volte ad assicurare che le proclamazioni di scioperi non producano comunque un danno non proporzionato ai diritti della persona.

In questa prospettiva, **l'introduzione del referendum preventivo**, da molti auspicata per impedire le dannose conseguenze dello sciopero di pochi in relazione alla incidenza sul servizio nel suo insieme, **potrebbe essere**

prevista per le sole proclamazioni di sciopero da parte di organismi privi di una data rappresentatività.

Nella stessa prospettiva, **come alternativa al referendum preventivo**, potrebbe essere previsto anche il **ricorso allo sciopero virtuale**, disciplinando attentamente gli oneri a carico della parte datoriale e superando la diffidenza da queste ultime dimostrata nei confronti dell'istituto.

13. **L'accertamento del grado di rappresentatività**, nella misura in cui consente di prevedere entro limiti ragionevole la percentuale di adesione allo sciopero, **può valere anche a contenere le conseguenze negative del c.d. effetto annuncio.**

Come si è già osservato, è questo **uno dei punti di maggiore criticità della disciplina vigente.**

Nel settore dei servizi e, in particolare, in quelli dei trasporti, in cui l'utilizzazione richiede una certa programmazione, o comunque, la conoscenza preventiva della utilizzabilità, la mera proclamazione dello sciopero determina gravi disagi all'utenza; **la conoscenza preventiva del prevedibile grado di partecipazione allo sciopero può consentire** alla azienda erogatrice di dare, anche attraverso i mezzi di comunicazione, **tempestiva comunicazione dei limiti in cui**, a causa dello sciopero, **potranno essere resi i servizi anche oltre le prestazioni indispensabili.**

In questa ottica, la **preventiva comunicazione dell'intenzione di aderire allo sciopero**, potrebbe essere limitata alle proclamazioni da parte di organizzazioni con un grado di rappresentatività inferiore ad un certo limite.

Per contenere l'effetto annuncio **appare anche necessario** prevedere **una più rigida disciplina della revoca dello sciopero**, consentendola soltanto quando la relativa informazione all'utenza possa essere data in tempo per neutralizzare l'effetto annuncio e **con la sola eccezione della effettiva soluzione della vertenza** che ha dato luogo alla proclamazione.

E' indispensabile, infatti, evitare che la relativa comunicazione nella immediatezza del giorno previsto per l'astensione collettiva si risolva in danno dei diritti della persona, senza la corrispondente perdita della retribuzione da parte del personale scioperante.

E' nello stesso interesse dei lavoratori (che, giova ricordarlo, sono anche utenti dei servizi pubblici essenziali) e delle stesse organizzazioni sindacali nel loro complesso, evitare che, in particolare in alcuni settori, si ricorra alla proclamazione di scioperi, a volte anche consapevolmente in violazione delle regole, con l'intenzione di giovare dell'effetto annuncio (quando non anche per impedire ad altre organizzazioni di proclamare lo sciopero nello stesso periodo), per poi revocare la detta proclamazione "all'ultimo momento" ed evitare in tal modo anche una verifica della propria rappresentatività.

14. Indubbiamente quanto ora proposto implica il riconoscimento alla Commissione di maggiori poteri e di una più ampia discrezionalità nell'adottare le sue decisioni.

La tempestiva conoscenza delle cause di insorgenza del conflitto attraverso la **diretta comunicazione alla Commissione della dichiarazione dello stato di agitazione e della proclamazione degli scioperi** (da tempo la Commissione ha chiesto una modifica legislativa in tal senso) **potrebbe anche consentire di svolgere una effettiva funzione di conciliazione**, ampliando, in tal senso, quella che oggi, in base alla previsione di legge, è soltanto una verifica sul "se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia".

Nella concreta applicazione tale funzione, ovviamente, dovrebbe essere esercitata **soltanto nell'ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto più direttamente gli istituti contrattuali** e potrebbe implicare anche lo

svolgimento di **funzioni arbitrali, ma a condizione di una concorde richiesta delle parti.**

In sede di riforma legislativa, in definitiva, devono essere ricercate tutte quelle **misure** che possono apparire **utili al concreto svolgimento di una funzione preventiva del conflitto, offrendo alla Commissione strumenti di sollecitazione in tal senso anche nei confronti delle parti datoriali.**

E' indiscutibile, infatti, che in presenza di comportamenti che possono riguardare spesso centinaia, se non migliaia, di lavoratori, deve essere favorita l'attività di prevenzione, atteso che, **come l'esperienza insegna, l'applicazione delle sanzioni può rivelarsi di scarsa utilità quand'anche si possano superare le difficoltà nell'accertamento delle responsabilità.**

Muovendo da questa considerazione, nel corso degli anni, all'interno della Commissione si è rafforzata l'idea che la realizzazione di un più intenso contatto con i mezzi di informazione potrebbe consentire la denuncia dei comportamenti illegittimi a quella pubblica opinione, verso la quale sono particolarmente sensibili i "gestori della cosa pubblica" che, in quanto dispongono dei finanziamenti dei servizi essenziali, costituiscono i veri destinatari dello sciopero.

In questa prospettiva, **una più attiva presenza delle associazioni degli utenti riconosciute dalla legge** dovrebbe, finalmente, consentire loro di svolgere, in primo luogo sul piano della formazione dell'opinione pubblica, la loro funzione di tutela dei diritti degli utenti.

Nella realtà, invece, quanto previsto sul punto dalla legislazione vigente ha trovato scarsissima applicazione e, in certa misura, ha finito per affidare esclusivamente alla Commissione il compito di garantire il godimento dei diritti della persona.

Ed è in questa situazione che a volte alle stesse organizzazioni sindacali è apparso, ma ingiustificatamente, che si fosse attenuata, con riferimento a singoli interventi, la posizione di terzietà della Commissione.

Quanto osservato non esclude, tuttavia, che le **sanzioni** a carico delle organizzazioni proclamanti, il cui ammontare dovrebbe essere determinato con maggiore discrezionalità da parte della Commissione, una volta deliberate **debbano essere effettivamente applicate**; a tal fine, l'attuale sistema che affida al datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, da eseguire spesso quando la controversia è ormai risolta, potrebbe essere sostituita dal **ricorso al generale sistema che affida all'Agenzia delle Entrate e al concessionario per la riscossione le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**.

15. L'adozione delle misure ora indicate non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi posti dal **sempre più frequente ricorso a** “forme di lotta” quali gli **scioperi spontanei**, le **assemblee permanenti** oltre i limiti previsti dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva, nonché comportamenti volti a ritardare se non bloccare l'erogazione del servizio attraverso un **anomalo richiamo alle mansioni** previste dal contratto e un **“pignolo” rispetto delle misure di sicurezza**, dove la eccezionalità dell'atteggiamento di fronte e quanto praticato in precedenza ne dimostra la pretestuosità.

In tutti questi casi **la Commissione ha ritenuto** trattarsi, comunque, di **astensioni collettive dall'ordinaria prestazione** che non possono riportarsi al concetto di diritto di sciopero accolto dal legislatore costituente e **che comunque violano i limiti posti dalla legge e dalle regolamentazioni di settore**.

In queste ipotesi è difficile svolgere un'attività di prevenzione e individuare – e poi provare in un successivo eventuale giudizio – i soggetti promotori ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

La verità è che, come già osservavo il 13 febbraio 2004, in occasione della mia prima presentazione della Relazione, *l'istituzione della*

Commissione e la sua attività sono state concepite nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali caratterizzato dalla responsabile partecipazione di tutti i suoi protagonisti e che affida alla Commissione il solo compito di correggere eventuali "fisiologiche deviazioni".

Con la conseguenza che, quando da parte di organizzazioni che pur promuovendo l'astensione non se ne assumono la responsabilità, o da parte di gruppi di lavoratori c'è il rifiuto stesso di tale sistema, altri sono gli interventi previsti dal nostro ordinamento.

La linea di confine può essere individuata **nell'art. 8 della legge**, nella parte in cui, prevedendo che **la Commissione può chiedere la "precettazione"** o deve comunque essere consultata prima dell'adozione di tale provvedimento, affida ad altri soggetti il compito di prevenire un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona, nonché, in caso di violazione, l'applicazione di diverse e più pesanti sanzioni.

16. Il ricordato art. 8 della legge n. 146 del 1990 costituisce in un certo senso la norma di chiusura di un sistema volto a garantire il contemperamento tra il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e l'esercizio di un diritto di sciopero che, proprio perché potenzialmente idoneo a ledere i detti diritti, può andare incontro a rilevanti limiti.

Nel settore dei servizi pubblici essenziali, del resto, come si è già osservato, lo sciopero ha caratteristiche particolari: i soggetti lesi sono prevalentemente i cittadini, la pressione che mira ad esercitare l'astensione collettiva è rivolta, nella maggior parte dei casi, nei confronti dei pubblici poteri; ed è per questo che le stesse organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative hanno di fatto concorso alla elaborazione della legge n. 146 del 1990 e alle sue successive modifiche.

Per questo ci si limita a formulare alcune osservazioni in ordine alla possibile integrazione della disciplina vigente, con riferimento esclusivo ai servizi pubblici essenziali, per meglio assicurare il contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Anche queste integrazioni, peraltro, esigono che rimangano **immutate le condizioni di indipendenza della Commissione**, perché **solo a tale condizione la sua attività può contribuire all'auspicato recupero di un corretto funzionamento delle relazioni industriali.**

L'indipendenza, peraltro, non esclude, ma al contrario accresce, per chi la chiede, la responsabilità per il suo operato.

Con questa consapevolezza la Commissione ha agito e riferisce oggi ai Presidenti delle Camere

DATI STATISTICI

Quadro generale degli scioperi di rilevanza nazionale e locale

(dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007)

Settore	Proclamazioni di sciopero (1)	Interventi preventivi (2)	Revocati a seguito di interventi	Differiti	Revocati in totale (3)
Accademie e Conservatori	0	0	0	0	0
Acqua	19	4	2	1	6
Agenzie Fiscali	2	1	0	0	0
Appalti settore ferroviario	42	10	9	2	17
Avvocati	31	1	0	0	2
Beni Culturali e Ambientali	0	0	0	0	1
Camere di Commercio	2	1	0	0	0
Carburanti	5	1	0	0	1
Circolazione Sicurezza Stradale	30	13	10	3	10
ConSORZI di Bonifica	7	1	1	1	3
Credito	29	3	1	0	6
Distribuzione farmaci	4	1	1	0	2
Elettricità	36	13	8	1	16
Elicotteri	1	1	1	0	1
Enti Pubblici non Economici	7	0	0	0	0
Enti Privatizzati	0	0	0	0	0
Enti Pubblici Parastatali	0	0	0	0	0
Farmacie	10	2	2	0	7
Funerario	4	1	1	0	1
Gas	4	2	1	0	2
Generale	5	4	2	0	2
Generale Provinciale	0	0	0	0	0
Generale Regionale	0	0	0	0	0
Generale Territoriale	14	10	0	0	1
Generale Trasporti*	3	2	1	0	1
Generale Pubblico Impiego	10	6	5	0	6
Igiene Ambientale	146	43	25	6	50
Istituti di Vigilanza	40	19	13	1	19
Magistrati professionali e onorari	9	1	1	0	2
Metalmeccanici	16	2	2	2	4
Ministeri	14	4	4	1	8
Noleggio con conducente	2	2	2	0	2
Poste	136	56	28	2	35
Pulizia e Multiservizi	83	31	20	0	31
Radio e TV	16	4	3	2	6
Regioni e Autonomie Locali	164	69	45	7	69
Ricerca	3	0	0	0	2
Sanità Privata	36	13	10	1	13
Scuola	29	8	7	2	14
Servizio Sanitario Nazionale	106	38	16	3	31
Taxi	12	3	1	2	3
Telecomunicazioni	74	17	11	1	15
Terziario-Distribuzione-Servizi	0	0	0	0	0
Trasporto Aereo	238	94	68	38	120
Trasporto Ferroviario	181	33	29	12	63
Trasporto Merci	11	3	2	2	5
Trasporto Marittimo	53	13	10	0	12
Trasporto Pubblico Locale	346	77	54	42	127
Università	6	0	0	0	2
Vigili del Fuoco aeroportuali	0	0	0	0	0
Vigili del Fuoco	31	13	11	4	13
Totale	2017	620	407	136	731

* i suddetti scioperi sono stati scorporati e trattati nell'ambito dei singoli settori

(1) più proclamazioni possono riferirsi ad un'unica vertenza e a scioperi proclamati per la stessa giornata

(2) con riferimento ai singoli scioperi anche se proclamati da più OO.SS.

(3) inclusi quelli revocati a seguito di intervento della Commissione

Quadro generale degli scioperi di rilevanza nazionale e locale

(dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008)

Settore	Proclamazioni di sciopero (1)	Interventi preventivi (2)	Revocati a seguito di interventi	Differiti	Revocati in totale (3)
Accademie e Conservatori	0	0	0	0	0
Agenzie Fiscali	11	4	4	1	6
Appalti settore ferroviario	29	14	7	1	8
Avvocati	34	12	6	0	6
Beni Culturali e Ambientali	0	0	0	0	0
Camere di Commercio	0	0	0	0	0
Carburanti	0	0	0	0	0
Circolazione Sicurezza Stradale	5	1	1	0	1
Consorzi di Bonifica	4	1	0	0	1
Credito	44	2	1	0	6
Distribuzione farmaci	8	1	1	0	5
Elettricità	43	13	9	1	14
Elicotteri	0	0	0	0	0
Enti Pubblici non Economici	6	3	2	1	3
Enti Privatizzati	0	0	0	0	0
Enti Pubblici Parastatali	0	0	0	0	0
Farmacie	14	2	2	0	5
Funerario	8	2	1	1	3
Gas/Acqua	20	5	4	1	10
Generale	9	5	0	0	0
Generale Territoriale	18	11	1	0	2
Generale Trasporti*	1	1	1	0	1
Generale Pubblico Impiego	7	4	0	0	0
Igiene Ambientale	178	51	40	12	82
Istituti di Vigilanza	63	23	17	2	27
Magistrati professionali e onorari	2	0	0	0	0
Metalmecanici	21	7	5	1	9
Ministeri	14	6	5	2	7
Noleggio con conducente	5	1	1	0	2
Poste	96	24	14	1	28
Pulizia e Multiservizi	129	37	27	4	51
Radio e TV	14	6	5	0	5
Regioni e Autonomie Locali	152	33	20	5	42
Ricerca	4	0	0	0	1
Sanità Privata	41	6	3	1	12
Scuola	42	12	8	3	11
Servizio Sanitario Nazionale	79	20	14	7	29
Taxi	7	1	1	0	4
Telecomunicazioni	81	14	12	2	15
Terziario-Distribuzione-Servizi	5	0	0	0	0
Trasporto Aereo	301	100	71	86	171
Trasporto Ferroviario	216	40	30	21	107
Trasporto Merci	13	1	1	0	6
Trasporto Marittimo	27	10	8	0	12
Trasporto Pubblico Locale	413	86	70	39	156
Trasporto Pubbl. loc., Ferroviario e servizi	4	4	1	1	1
Università	14	1	1	0	3
Vigili del Fuoco aeroportuali	0	0	0	0	0
Vigili del Fuoco	8	2	2	1	3
Totale	2195	567	397	194	856

*I suddetti scioperi sono stati scorporati e trattati nell'ambito dei singoli settori

(1) più proclamazioni possono riferirsi ad un'unica vertenza e a scioperi proclamati per la stessa giornata

(2) con riferimento ai singoli scioperi anche se proclamati da più OO.SS.

(3) inclusi quelli revocati a seguito di intervento della Commissione

Quadro generale degli scioperi di rilevanza nazionale

(dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007)

Settore	Proclamati (1)	Interventi preventivi (2)	Revocati a seguito intervento	Effettuati
Accademie e Conservatori	0	0	0	0
Acqua	0	0	0	0
Agenzie Fiscali	0	0	0	0
Appalti settore ferroviario	4	1	1	2
Avvocati	5	0	0	5
Camere di Commercio	0	0	0	0
Carburanti	4	1	0	3
Circolazione Sicurezza Stradale	5	3	2	3
Consorzi di Bonifica	0	0	0	0
Credito	7	1	0	3
Distribuzione farmaci	4	1	1	3
Elettricità	1	1	1	0
Elicotteri	1	1	1	0
Enti Pubblici non Economici	6	0	0	6
Enti Privatizzati	0	0	0	0
Enti Pubblici Parastatali	0	0	0	0
Farmacie	3	0	1	0
Funerario	0	0	0	0
Gas	0	0	0	0
Generale	5	4	2	3
Generale Pubblico Impiego	10	6	5	4
Generale Trasporti*	3	2	1	2
Igiene Ambientale	1	1	0	1
Industria	0	0	0	0
Istituti di Vigilanza	0	0	0	0
Magistrati professionali e onorari	9	1	1	7
Metalmeccanici	2	0	0	2
Ministeri	2	0	0	1
Noleggio con conducente	0	0	0	0
Poste	12	6	1	11
Pulizia e Multiservizi	2	1	0	2
Radio e TV	5	1	0	3
Regioni e Autonomie Locali	7	5	1	4
Ricerca	2	0	0	1
Sanità Privata	0	0	0	0
Scuola	14	3	2	6
Servizio Sanitario Nazionale	16	9	6	10
Taxi	4	1	0	2
Telecomunicazioni	16	5	2	13
Terziario-Distribuzione-Servizi	0	0	0	0
Trasporto Aereo	94	41	33	39
Trasporto Ferroviario	21	7	6	10
Trasporto Merci	4	1	0	4
Trasporto Marittimo	5	0	0	4
Trasporto Pubblico Locale	1	1	0	1
Università	5	0	0	3
Vigili del fuoco aeroportuali	0	0	0	0
Vigili del Fuoco	10	4	3	7
Totale	290	108	70	165

*I suddetti scioperi sono stati scorporati e trattati nell'ambito dei singoli settori

(1) Più proclamazioni possono riferirsi ad un'unica vertenza e a scioperi proclamati per la stessa giornata

(2) Con riferimento ai singoli scioperi anche se proclamati da più OO.SS.

N.B. Nel presente quadro sono conteggiati anche gli scioperi in adesione agli scioperi generali

Quadro generale degli scioperi di rilevanza nazionale

(dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008)

Settore	Proclamati (1)	Interventi preventivi (2)	Revocati a seguito intervento	Effettuati
Accademie e Conservatori	0	0	0	0
Acqua	0	0	0	0
Agenzie Fiscali	6	2	2	2
Appalti settore ferroviario	3	0	0	3
Avvocati	1	1	0	1
Camere di Commercio	0	0	0	0
Carburanti	0	0	0	0
Circolazione Sicurezza Stradale	0	0	0	0
Consorzi di Bonifica	3	1	0	3
Credito	2	0	0	2
Distribuzione farmaci	4	0	0	2
Elettricità	0	0	0	0
Elicotteri	0	0	0	0
Enti Pubblici non Economici	5	3	2	3
Enti Privatizzati	0	0	0	0
Enti Pubblici Parastatali	0	0	0	0
Farmacie	1	0	0	1
Funerario	0	0	0	0
Gas/Acqua	0	0	0	0
Generale	9	5	0	9
Generale Pubblico Impiego	6	4	0	6
Generale Trasporti*	1	1	1	0
Igiene Ambientale	6	2	2	3
Industria	0	0	0	0
Istituti di Vigilanza	1	0	0	1
Magistrati professionali e onorari	2	0	0	2
Metalmeccanici	1	0	0	1
Ministeri	4	2	1	2
Noleggio con conducente	0	0	0	0
Poste	24	8	2	19
Pulizia e Multiservizi	2	1	0	2
Radio e TV	5	2	1	4
Regioni e Autonomie Locali	2	0	0	2
Ricerca	4	0	0	4
Sanità Privata	5	1	1	3
Scuola	21	4	1	19
Servizio Sanitario Nazionale	5	2	1	4
Taxi	0	0	0	0
Telecomunicazioni	19	3	2	16
Terziario-Distribuzione-Servizi	4	0	0	4
Trasporto Aereo	117	39	25	57
Trasporto Ferroviario	9	4	3	4
Trasporto Merci	7	1	1	3
Trasporto Marittimo	7	5	4	3
Trasporto Pubblico Locale	8	5	1	7
Trasporto Pubbl. loc., ferroviario e servizi	4	4	1	3
Università	7	0	0	6
Vigili del fuoco aeroportuali	0	0	0	0
Vigili del Fuoco	1	0	0	0
Totale	306	100	51	201

*I suddetti scioperi sono stati scorporati e trattati nell'ambito dei singoli settori

(1) Più proclamazioni possono riferirsi ad un'unica vertenza e a scioperi proclamati per la stessa giornata

(2) Con riferimento ai singoli scioperi anche se proclamati da più OO.SS.

N.B. Nel presente quadro sono conteggiati anche gli scioperi in adesione agli scioperi generali